



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO, LA CIRCOLAZIONE E IL PARCHEGGIO DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELLE AREE OSPEDALIERE E DELL'AREA PRESSO PALAZZO UFFICI DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO	2
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 4 – RESPONSABILITA'	3
ART. 5 – VEICOLI AUTORIZZATI ALL'INGRESSO.....	3
ART. 6 – ESCLUSIONI	4
ART. 7 – MODALITA' DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI E PERMESSI - RILASCIO DELLE VETROFANIE	4
ART. 8 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO.....	4
ART. 9 - SEGNALETICA STRADALE E LIMITI DI VELOCITA'	5
ART. 10 – PARCHEGGIO	5
ART. 11 – SOSTA E RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI	5
ART. 12 – ESENZIONE DI RESPONSABILITA'	5
ART. 13 – CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI	6
ART. 14 – RESPONSABILITA' PER DANNI O FURTO DEI MEZZI	6
ART. 15 – VALIDITA'	6
ART. 16 - INFORMATIVA PRIVACY	6
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI	7

Redazione	Verifica	Approvazione (firma e data)		Rev.	Descrizione modifica
Luciano Cetrullo	Osvaldo Basilico	Luigi Macchi	24.05.2013	0	prima emissione
Elsa D'Alessandro M. Teresa Bottanelli	Fabio Agrò	Ezio Belleri	26.03.2021	1	aggiornamento





Art. 1 – OGGETTO E SCOPO

Il presente documento disciplina le modalità di accesso, di transito e di sosta dei veicoli all'interno delle aree ospedaliere e dell'area presso Palazzo Uffici, con l'obiettivo di prevenire cadute, infortuni e incidenti, salvaguardando nel contempo la libera circolazione dei veicoli di emergenza, soccorso e manutenzione.

La Fondazione persegue politiche aziendali rivolte al contenimento dell'uso di automezzi privati e di sostegno all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico ovvero a basso impatto ecologico.

La Fondazione è un luogo di cura e - per la specificità delle attività erogate e la piena fruizione dei servizi sanitari - l'accesso ed il parcheggio nelle aree nosocomiali è consentito in via prioritaria all'utenza "fragile", con evidenti disabilità ed al personale operante presso le medesime strutture, in modo particolare di quello turnista ed in pronta disponibilità.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano all'interno delle Strutture di Fondazione secondo le seguenti modalità di accesso e uscita:

- a) Limitatamente all'area ospedaliera di via Francesco Sforza 35, l'accesso ordinario è consentito al personale nei giorni feriali dalle ore 11.45 alle ore 21.00, il sabato e la domenica dalle ore 06.00 alle ore 21.00. L'accesso è, inoltre, consentito dalle ore 07.00 alle ore 21.00 solo all'utenza esterna c.d. "fragile", con o senza accompagnatori, che si reca nelle strutture ospedaliere per l'espletamento di prestazioni sanitarie ovvero per l'accompagnamento di pazienti o per il prelievamento di pazienti in dimissione;
- b) Limitatamente all'area ospedaliera Cesarina Riva/Commenda l'accesso ordinario è consentito sia al personale che all'utenza esterna c.d. "fragile", con o senza accompagnatori, che si reca nelle strutture ospedaliere nei giorni feriali e festivi dalle ore 05.00 alle ore 18.00;
- c) Limitatamente all'area Via F. Sforza 28 (Palazzo Uffici), l'accesso ordinario è consentito al personale dipendente nei giorni feriali dal lunedì al venerdì con apertura dalle 7.15 e chiusura alle 18.30. L'ingresso è consentito esclusivamente da Via F. Sforza 28 mentre l'uscita è consentita da Via Laghetto 6.
Al fine di evitare pericolosi intralci al traffico veicolare è vietato sostare sulla Via F. Sforza con la vettura in attesa dell'apertura del cancello di ingresso.
- d) Limitatamente all'area di Via Pace l'accesso ordinario è consentito dal varco di Via Pace sia al personale che all'utenza esterna c.d. "fragile", con o senza accompagnatori, che si recano nelle strutture ospedaliere, nei giorni feriali dalle 6.15 alle ore 21.00, il sabato dalle ore 6.15 alle ore 14.00, domenica e festivi chiuso;
- e) La destinazione d'uso delle aree non è vincolante per l'Amministrazione, quindi non ha carattere definitivo né d'obbligatorietà, potendosi sin d'ora prevedere trasformazioni dell'utilizzo delle stesse in ragione di sopraggiunte diverse esigenze organizzative;
- f) l'accesso ordinario è previsto negli orari e con le modalità di apertura delle portinerie e dei passi carrai sopra descritti, con funzionamento automatico di apertura della barriera d'accesso (sbarra), mediante badge abilitato, ovvero con l'assistenza del personale di portineria;





- g) I veicoli ai quali viene consentito l'accesso dovranno rispettare le norme che regolano la circolazione stradale; gli automezzi operativi e di servizio dovranno essere dotati di segnalazione acustica della retromarcia, avanzare a passo d'uomo e dare, in ogni caso, la precedenza ai pedoni, anche al di fuori delle apposite corsie pedonali, nonché dare precedenza assoluta a mezzi di soccorso anche a lampeggiante spento, carrozzine, barelle ed assimilabili;
- h) la sosta degli automezzi all'interno dei previsti spazi è consentita esclusivamente per il tempo corrispondente al turno di servizio o a quello necessario per espletare le funzioni per le quali è concessa l'autorizzazione;
- i) l'abilitazione all'ingresso delle aree di Fondazione secondo le modalità sopra descritte non dà alcun diritto alla sosta dell'autovettura che è consentita esclusivamente negli spazi appositamente individuati e segnalati;

Art. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, recante: "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.
- D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
- D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- Statuto della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
- Codice Civile Italiano

Art. 4 – RESPONSABILITA'

L'attività di controllo degli accessi e di riscontro del possesso delle autorizzazioni è di competenza del personale di portineria dipendente e non che opera presso i diversi passi carrai.

Art. 5 – VEICOLI AUTORIZZATI ALL'INGRESSO

- A) L'accesso all'interno delle Strutture di Fondazione con le modalità sopra richiamate è consentito a:
1. ambulanze, mezzi di soccorso e di emergenza dei Vigili del Fuoco, mezzi delle Forze dell'Ordine e/o di Pubblica Utilità in servizio attivo, Taxi per il solo tempo necessario al trasbordo dei clienti;
 2. mezzi di portatori di Handicap con tagliando nominativo rilasciato dalla competente autorità amministrativa;
 3. mezzi del parco veicolare di Fondazione;
 4. biciclette, ciclomotori e motoveicoli del personale munito di badge rilasciato dalla Fondazione;
 5. Mezzi di altre Strutture sanitarie e/o istituzionali per il tempo necessario all'effettuazione del servizio;
- B) Al personale che presta servizio presso le strutture di Fondazione, limitatamente alla durata del turno di servizio e del periodo di durata del rapporto, in possesso di regolare badge rilasciato da Fondazione o vetrofanteria esposta sulla propria autovettura;

Inoltre, previo rilascio di specifica autorizzazione è consentito l'accesso ai seguenti mezzi:

1. automezzi delle ditte in appalto, limitatamente al periodo dei lavori ed esclusivamente per gli automezzi di servizio;





2. automezzi di accompagnatori, per il trasporto di pazienti dimessi, in possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal reparto di riferimento e per il tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle predette operazioni;
3. automezzi di utenti che necessitano di particolari terapie e/o prestazioni cliniche (dialisi, chemioterapie, cronici ecc..) in possesso di relativa autorizzazione rilasciata dal reparto di riferimento.

Art. 6 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla possibilità di ingresso nelle aree di Fondazione:

- a) Gli automezzi dei frequentatori a vario titolo ovvero studenti, tirocinanti, volontari;
- b) Gli automezzi privati dei dipendenti delle ditte, cooperative, circoli, banca, bar esercizi vari che operano a qualsiasi titolo all'interno di tali aree;
- c) Gli automezzi di dipendenti di ditte operanti per ragioni di informazione e promozione di servizi o prodotti, anche farmaceutici, attrezzature sanitarie e similari.

Art. 7 – MODALITA' DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI E PERMESSI - RILASCIO DELLE VETROFANIE

Le vetrofanie potranno essere richieste dai dipendenti di ruolo di Fondazione mediante compilazione di apposito modulo reperibile sulla intranet aziendale e verranno rilasciate dall'Ufficio Economato (Rif. Mail riccardo.ruscica@policlinico.mi.it – franco.massa@policlinico.mi.it tel. 53152 – 6348)

Per il personale dipendente già in possesso della vetrofania correttamente associata all'autovettura utilizzata non è necessaria una nuova richiesta; in caso di assenza di vetrofania ovvero di sostituzione dell'automezzo associato è necessario comunicare l'aggiornamento dei dati all'Ufficio Economato mediante compilazione di apposito modulo e richiesta di nuovo Pass.

CONTENUTO E MODALITA' OPERATIVE

Art. 8 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO

- a) Le aree della Fondazione destinate a parcheggio sono delimitate dalla segnaletica orizzontale e/o verticale e differenziate per colore:
 - aree non sottoposte a particolari restrizioni, delimitate da strisce bianche, destinate alla sosta dei veicoli comunque autorizzati all'ingresso;
 - aree sottoposte a particolari regolamentazioni, delimitate da strisce gialle, destinate alla sosta di veicoli di servizio (es.: C.C., P.S., VV.FF., ambulanze, ecc.), di categorie individuate (portatori di handicap, pazienti dializzati, ecc.) ovvero di categorie altrimenti autorizzate;
- b) Le altre aree, non altrimenti delimitate ovvero individuate, sono destinate al transito o alla manovra e, quindi, in nessun modo devono essere occupate come parcheggio.
- c) La sosta degli automezzi della flotta aziendale viene effettuata in apposite aree ove potranno essere previsti sistemi meccanici di impedimento alla sosta non autorizzata. Tali aree non potranno in alcun caso essere usate per la sosta di automezzi privati.





Art. 9 - SEGNALETICA STRADALE E LIMITI DI VELOCITA'

La segnaletica installata all'interno dell'area ospedaliera è predisposta a cura e sotto la responsabilità dell'U.O.C. Funzioni Tecniche, in conformità alle esigenze di viabilità di volta in volta rilevate ed in relazione allo stato dei luoghi.

I conducenti dei veicoli che transitano all'interno delle aree di Fondazione sono tenuti a rispettare i limiti di velocità stabiliti dai cartelli di prescrizione.

In assenza di cartelli di prescrizione è necessario procedere a passo d'uomo e comunque non superare il limite dei 10 Km/h.

Art. 10 – PARCHEGGIO

- a) La sosta dell'autovettura potrà avvenire entro le aree predisposte sino all'esaurimento dei posti disponibili in modo da non creare intralcio alla circolazione stradale, pedonale ed alle attività ospedaliere.
- b) La sosta dei motocicli e dei ciclomotori non deve in nessun caso occupare spazi assegnati ad altre finalità (es.: in prossimità delle rastrelliere per biciclette, in prossimità dei parcheggi per disabili, in prossimità di presidi antincendio, ecc.).
- c) E' vietato legare con lucchetti o catene i mezzi in zone non adibite a tale utilizzo.
- d) E' severamente vietato sostare con il motore dell'autovettura acceso.
- e) L'accesso con automezzi, cicli, ciclomotori e motoveicoli, non comporta in alcun modo il diritto di parcheggio, qualora non risultino liberi gli spazi all'uso previsti ed indicati dall'apposita segnaletica orizzontale e/o verticale

Art. 11 – SOSTA E RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI

Nel caso di sosta al di fuori di dette aree di parcheggio, ovvero di inosservanza delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento e delle disposizioni contenute nel vigente Codice della strada, la sosta sarà considerata non autorizzata e comporterà la rimozione forzata del mezzo ed il trasporto dello stesso, da parte di ditta appositamente incaricata, presso l'area antistante il Padiglione Invernizzi Sede dell'INGM con addebito di tutte le spese sostenute a carico del proprietario.

I dipendenti saranno informati, attraverso la sezione apposita della intranet aziendale "Avvisi", sia sulle tariffe stabilite per la rimozione delle autovetture sia sulle modalità di ritiro dell'autovettura rimossa.

Art. 12 – ESENZIONE DI RESPONSABILITA'

L'Amministrazione resta completamente esonerata ed esente da ogni responsabilità e colpa per eventuali danni che si potrebbero verificare alle vetture, ai loro accessori, pertinenze nonché al loro contenuto in conseguenza delle operazioni di rimozione forzata, trasporto, deposito e custodia presso l'area individuata.





Art. 13 – CONTROLLO, VIGILANZA E SANZIONI

- a. L'attività di controllo degli accessi è affidata al personale dipendente e non di portineria che opera presso i vari passi carrai;
- b. Il personale di cui al comma precedente:
 - è autorizzato a chiedere l'intervento qualora ritenuto necessario, delle Forze dell'Ordine o della Polizia Municipale;
 - è altresì autorizzato a chiedere l'intervento della ditta specializzata per la rimozione forzata.
- c. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente documento da parte dei dipendenti della Fondazione si configura quale violazione degli obblighi di servizio sanciti dal codice disciplinare. Le accertate violazioni del presente regolamento, da parte di personale dipendente, comporteranno il deferimento alla Commissione di disciplina per l'attivazione del relativo procedimento disciplinare;
- d. **Area di Via Pace:**
In attesa di una più precisa definizione delle aree di sosta, si procederà alla rimozione degli automezzi che intralciano il traffico veicolare, presso le aree di accesso alla struttura e quelle di manovra dei mezzi di servizio;
- e. **Area Palazzo Uffici:**
La sosta è consentita solamente agli automezzi in possesso di vetrofania pertanto in assenza di tale contrassegno si procederà alla rimozione.

Art. 14 – RESPONSABILITA' PER DANNI O FURTO DEI MEZZI

- a) I parcheggi all'interno dell'area ospedaliera sono incustoditi e pertanto la Fondazione non risponde di eventuali danni arrecati a veicoli in sosta, furto dell'automezzo o di parti in esso contenute;
- b) L'accesso all'interno degli spazi ospedalieri prevede la conoscenza e l'integrale accettazione delle presenti disposizioni che potranno essere scaricate dall'apposito documento pubblicato in intranet e sul sito web della Fondazione.

Art. 15 – VALIDITA'

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno di pubblicazione all'albo del relativo provvedimento di adozione.

Art. 16 - INFORMATIVA PRIVACY

I dati raccolti per le attività connesse alle presenti disposizioni verranno trattati con l'osservanza dei principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle norme in materia di privacy.





Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

- a) Alla data di decorrenza della operatività delle presenti disposizioni cesserà di avere vigore ogni altra precedente disposizione regolante la materia;
- b) Per ogni altro aspetto non disciplinato dal presente documento, si rinvia alla vigente normativa in materia.

